

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1121

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

col **Ministro della difesa**

(ANDÒ)

col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83,
recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico
del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura
di posti vacanti

ONOREVOLI SENATORI. - La popolazione penitenziaria ha subito un notevole aumento, essendo passata da poco meno di 26.000 unità alla data del 31 dicembre 1990 a circa 51.000 unità, e dimostra una chiara tendenza ad ulteriori incrementi, con un numero sempre maggiore di detenuti di particolare pericolosità sociale per effetto della normativa degli ultimi tempi; si aggiunga che, a seguito della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dei relativi decreti delegati, i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria sono diventati più numerosi, complessi e delicati e che dal 1° gennaio 1995 anche la traduzione dei detenuti competerà alla polizia penitenziaria. A fronte di questa situazione, l'organico del Corpo, ormai assolutamente inadeguato, presenta vacanze per 3.268 unità.

È perciò assolutamente necessario provvedere, con urgenza, all'aumento dell'organico del Corpo di almeno 1.000 unità di personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti, nonché alla sollecita copertura degli altri posti vacanti mediante procedure di assunzione quanto più rapide possibile, per far fronte alle più inderogabili esigenze relative alla gestione ed al trattamento di una così numerosa popolazione penitenziaria.

Poiché con le normali procedure concorsuali non sarebbe possibile procedere in tempi brevi all'assunzione delle nuove 1.000 unità, nonché alla copertura integrale dell'organico, nell'articolo 1 si prevede che l'assunzione avvenga mediante il reclutamento di coloro che avevano già presentato domanda per entrare a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, oppure nel Corpo (poi disciolto) degli agenti di custodia, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, selezionandoli in base alle procedure previste

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (cioè la legge di riforma penitenziaria).

Qualora con la procedura di cui sopra non si riuscirà a realizzare la totale copertura dell'organico, si prevede l'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella polizia penitenziaria; ciò compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione dell'interno (articolo 2).

Se neppure in questo modo si otterrà la totale copertura dell'organico, si provvederà all'assunzione dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo, che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (articolo 2, comma 2).

la durata del corso di formazione prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è, per l'urgenza d'impiego del personale, ridotta a tre mesi; a causa della insufficiente ricettività delle scuole del Corpo di polizia penitenziaria in relazione all'elevato numero di personale da assumere, si prevede che il corso possa svolgersi, oltre che presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, anche presso strutture delle Forze armate e delle altre forze di polizia, ma sempre ad opera del personale dell'Amministrazione penitenziaria (articolo 3).

Si prevede infine (articolo 4, comma 1) che alle modalità di assunzione previste dall'articolo 2 si possa far ricorso non oltre il 31 dicembre 1995; la norma ha un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

duplice significato: per un verso, è ragionevolmente prevedibile che a tale data la situazione si evolva in senso rassicurante così da consentire il ritorno alle ordinarie procedure di reclutamento; per altro verso si è voluto caratterizzare l'aspetto eccezionale della procedura più rapida imposta dall'urgenza. Si prevede altresì (articolo 4, comma 2) l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, poichè il sistema in esso descritto (abbastanza lento e farraginoso) non ha dato i risultati sperati, tanto che in base a quella disposizione è stato possibile assumere solo 100 unità sulle 1.000 allora recate in aumento di organico.

In definitiva, il presente decreto consente di reclutare in tempi brevi 3.400 unità e cioè le residue 900 unità relative all'incremento apportato con il citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, le 1.500 relative a concorsi già banditi ma non ancora espletati e da realizzarsi con la procedura accelerata e le altre 1.000 recate in aumento dal presente decreto-legge. Tale incremento consentirà di destinare personale sufficiente alle necessità dei numerosi istituti penitenziari neocostruiti ed agibili ma non occupati per mancanza di personale.

* * *

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

L'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato dall'importo dello stipendio annuo e delle indennità spettanti a ciascun agente del Corpo di polizia penitenziaria, moltiplicato per il numero delle unità (1.000), a partire dalla data di inizio dei corsi fissata per il 15 aprile 1993.

Il corso, della durata di mesi 3, è retribuito a lire 30.991 lorde giornaliere (legge 24 dicembre 1986, n. 958) con inizio dal 15 aprile 1993 e termine 15 luglio 1993.

Dalla data di fine corso, la retribuzione è stata calcolata tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Lo straordinario prefettura è retribuito in base alla tariffa oraria di lire 14.850 lorde per 11 mesi lavorativi.

L'indennità di presenza è calcolata a lire 1.700 lorde giornaliere per 24 giorni.

Per gli esercizi 1994 e 1995 l'onere è a regime e il calcolo è stato effettuato sulla retribuzione annua di un agente di Polizia penitenziaria V livello.

La spesa occorrente per la copertura dei posti disponibili con le modalità accelerate contemplate dall'articolo 2 del presente decreto-legge non si configura quale ulteriore onere rispetto alle previsioni di bilancio, trovando essa capienza nelle somme di cui all'allegato 10 dello Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993, capitolo 1998.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO UNITARIO POLIZIA PENITENZIARIA - V LIVELLO

Stipendio annuo lordo	L.	10.081.000	
Tredicesima mensilità	»	840.083	
Indennità pensionabile	»	4.579.200	
Tredicesima mensilità	»	381.600	
Indennità di presenza	»	486.200	
Indennità integrativa speciale	»	12.233.052	
Tredicesima mensilità	»	1.019.421	
Legge n. 438 del 1992	»	240.000	
Legge n. 438 del 1992 tredicesima	»	20.000	
Straordinario prefettura	»	1.633.500	
		<u>31.514.056</u>	
<i>Totale ...</i>	L.	31.514.056	
Oneri riflessi (15,28 per cento)	»	4.815.348	
		<u>4.815.348</u>	
TOTALE ANNUO LORDO ...	L.	36.329.404	
		<u><u>36.329.404</u></u>	
<i>Oneri esercizio 1993</i>			
Corso (3 mesi)	L.	2.789.190.000	
Oneri riflessi corso (15,28 per cento)	»	426.188.232	
Oneri diretti (5 mesi e mezzo)	»	14.443.942.486	
Oneri riflessi (5 mesi e mezzo)	»	2.207.034.412	
		<u>19.866.355.130</u>	L. 19.866.355.130
Oneri di funzionamento		» 3.000.000.000	
		<u>3.000.000.000</u>	
TOTALE ESERCIZIO 1993 ...		22.866.355.130	L. 22.866.355.130
		<u><u>22.866.355.130</u></u>	
<i>Oneri esercizio 1994</i>			
Oneri diretti	L.	31.514.056.333	
Oneri riflessi	»	4.815.347.808	
		<u>36.329.404.141</u>	L. 36.329.404.141
Oneri di funzionamento		» 3.000.000.000	
		<u>3.000.000.000</u>	
TOTALE ESERCIZIO 1994 ...		39.329.404.141	L. 39.329.404.141
		<u><u>39.329.404.141</u></u>	
<i>Oneri esercizio 1995</i>			
Oneri diretti	L.	31.514.056.333	
Oneri riflessi	»	4.815.347.808	
		<u>36.329.404.141</u>	L. 36.329.404.141
Oneri di funzionamento		» 3.000.000.000	
		<u>3.000.000.000</u>	
TOTALE ESERCIZIO 1995 ...		39.329.404.141	L. 39.329.404.141
		<u><u>39.329.404.141</u></u>	

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti.

Decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1993.

Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento, con procedura accelerata, dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria di mille unità, nonché alla copertura, con la medesima procedura, dei posti disponibili per il personale maschile nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aumentato, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, di mille unità. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Articolo 2.

1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede mediante l'assunzione,

secondo il piano di cui alla tabella A allegata al presente decreto, di coloro che avevano già presentato domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria o di reclutamento nel Corpo, poi disciolto, degli agenti di custodia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato; nel caso di insufficienza di detti candidati, si provvede all'assunzione dei volontari in ferma prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo, che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Articolo 3.

1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso di formazione previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è della durata di mesi tre e può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate dello Stato e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 4.

1. Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1995.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 22.870 milioni per l'anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1993.

SCÀLFARO

AMATO - CONSO - MANCINO - ANDÒ -
BARUCCI - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DOTAZIONI ORGANICHE

RUOLO	QUALIFICHE	ORGANICO 1991-1992			ORGANICO 1993			ORGANICO 1994			ORGANICO 1995		
		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Agenti e Assistenti	Agente scelto	28.665	2.832	31.497	30.825	2.832	33.657	32.443	2.834	35.277	34.001	2.834	36.835
	Assistente scelto												
Sovrintendenti	V. Sovrintendente	3.924	130	4.054	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850
	Sovrintendente capo	504	32	536	775	49	824	775	49	824	775	49	824
Ispettori	V. Ispettore	383	36	419	478	46	524	478	46	524	478	46	524
	Ispettore	290	30	320	362	38	400	362	38	400	362	38	400
	Ispettore capo	435	38	473	539	48	587	539	48	587	539	48	587
TOTALE ...		34.201	3.098	37.299	36.627	3.215	39.842	38.247	3.215	41.462	39.805	3.215	43.020